

REGOLAMENTO DEL CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI DI CAVALESE

TITOLO I - CENTRO SERVIZI

Art. 1 - Definizione del servizio

Il Centro Servizi è una struttura semi residenziale a carattere diurno, le cui attività concorrono con altri servizi, e in particolare con l'assistenza domiciliare, a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente. Si caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni relative alla cura e all'igiene personale, attività varie di animazione e socializzazione, culturali, occupazionali, servizio mensa e lavanderia.

Art. 2 - Finalità del servizio

Le finalità del Centro Servizi sono quelle di:

- creare un ambiente aperto sul territorio dove gli anziani possono rapportarsi con esperienze relazionali e di socializzazione significative;
- mantenere e rafforzare l'autonomia psico-fisica della persona in difficoltà o che necessita di un sostegno per determinate esigenze, promuovendo ed attivando nel contempo le risorse personali e sociali;
- consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando collocamenti impropri e riducendo l'esigenza di ricorrere a strutture residenziali;
- prevenire i rischi di disgregazione sociale ed isolamento;
- sensibilizzare le realtà locali e promuovere l'attivazione delle risorse del territorio esterne al nucleo.

Art. 3 - Destinatari del servizio

I destinatari del servizio sono: Anziani autosufficienti, o con parziale grado di compromissione delle capacità funzionali, adulti destinatari di interventi di assistenza domiciliare e coloro per i quali è ipotizzato un progetto di assistenza domiciliare, residenti nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme. È possibile prevedere l'accesso a soggetti non autosufficienti per specifiche prestazioni ove sia possibile garantire idonea assistenza.

Art. 4 - Tipologia del servizio

Le prestazioni che il Centro eroga sono.

Prestazioni relative alla cura e all'igiene personale, che si articolano in:

- servizio mensa: consumazione del pasto di mezzogiorno presso la mensa interna:

- cura ed igiene della persona: bagno assistito, servizio di pedicure-manicure, parrucchiera/barbiere, servizio di lavanderia;
- attività fisica: nella palestra attrezzata è possibile svolgere attività motoria adatta alle caratteristiche dei destinatari del servizio;
- Attività varie di animazione e socializzazione anche in collaborazione con i locali circoli anziani;

Il Centro può eventualmente effettuare anche attività quali:

- attività culturali,
- attività occupazionali,
- servizio trasporto: per l'accesso al centro, per il rientro al domicilio e per eventuali spostamenti durante la giornata degli ospiti interni al Centro.
- assistenza infermieristica: sarà garantita per somministrazione di terapie particolari in convenzione con l'Azienda Sanitaria a fronte di particolari patologie

Art. 5 - Modalità di accesso

L'accesso avviene mediante richiesta dell'interessato, o di chi ne fa le veci, al Servizio attività socio assistenziali, struttura organizzativa della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, che valuterà la pertinenza della domanda e, accertato lo stato di bisogno tramite l'assistente sociale di riferimento, provvederà all'avvio del procedimento per l'erogazione delle prestazioni.

L'ammissione agli interventi è discussa in équipe (Responsabile del Servizio, Assistente Sociale di riferimento, referente del centro e Operatore Amministrativo), che elaborerà un progetto individualizzato d'intervento.

Il Servizio competente dispone poi l'ammissione. Nell'atto di ammissione il servizio individuerà le modalità di erogazione e le quote di compartecipazione dei singoli servizi secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di compartecipazioni, mentre la quota di frequenza è stabilita dal Comitato Esecutivo della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con propria deliberazione.

Le prestazioni di parrucchiera, pedicure-manicure, bagno protetto sono erogate esclusivamente agli utenti che già usufruiscono delle prestazioni del servizio di aiuto domiciliare.

Il Servizio competente può disporre la dimissione dell'utente dal Centro, quando venga meno lo stato di bisogno oppure per l'aggravarsi delle condizioni di salute psicofisiche o per l'insorgere di gravi patologie, che richiedano un livello di assistenza continuativa e/o prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.). In questo caso il servizio sociale tramite l'assistente sociale di riferimento segnalerà il caso all'Unità di Valutazione Multidimensionale che si attiverà per trovare soluzioni idonee.

Art. 6 - Funzionamento del centro servizi

L'accesso al centro è previsto dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, con orario compreso fra le 8.30 e le 16.30, per una presenza massima giornaliera di 28 utenti.

Su valutazione del servizio sociale potrà essere prevista l'apertura del centro anche nei giorni di sabato e domenica, qualora se ne ravvisasse la necessità e il servizio riguardi un congruo numero di utenti.

Il servizio garantirà la presenza di operatori socio sanitari in numero tale da fornire un'adeguata assistenza ai soggetti inseriti e di un ausiliario addetto al servizio mensa e pulizie.

TITOLO II - ALLOGGI PROTETTI

Art. 7 – Definizione e finalità del servizio

Sono unità abitative autonome, singole o plurime, collocate in una medesima struttura, finalizzate ad offrire il massimo di occasioni di vita autonoma.

Gli alloggi protetti rappresentano una risorsa abitativa-assistenziale nei confronti di anziani autosufficienti e persone esposte al rischio di emarginazione che, pur conducendo vita autonoma, abbisognano di servizi collettivi che forniscano protezione ed appoggio, in particolare anziani e adulti con difficoltà organizzativo-relazionali ed eventuali leggere difficoltà psico-fisiche.

L'inserimento in tale struttura garantisce un complesso di prestazioni di cura ed assistenza le cui finalità sono quelle di:

- evitare il ricorso improprio a strutture tutelari residenziali;
- evitare assegnazione di alloggi pubblici a persone anziane e non, incapaci di gestire in modo autonomo il proprio ambiente domestico e che non abbiano familiari in grado di provvedervi;
- consentire alla persona la permanenza in un ambiente domestico individualizzato;
- mantenere, stimolare, valorizzare le risorse e le capacità residue dell'anziano;
- incentivare la socializzazione e la ricreazione attraverso la frequenza al sottostante Centro Servizi.

Art. 8 – Destinatari del servizio

I destinatari del servizio sono anziani autosufficienti e persone esposte al rischio di emarginazione, residenti in Valle di Fiemme per almeno 10 anni, anche in modo non continuativo.

Non sono accoglibili persone con problemi di natura psichiatrica grave, o con grave demenza senile, e soggetti affetti da forme avanzate di Morbo di Alzheimer che possono pregiudicare le condizioni di convivenza.

La compatibilità delle condizioni psicologiche e fisiche delle persone con le esigenze di vita comunitaria del Centro verrà valutata dal Servizio sociale.

Art. 9 – Metodologia dell'intervento

L'inserimento della persona nell'alloggio protetto e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali offerti si realizzano in conformità di un progetto individualizzato concordato dal servizio sociale territoriale con l'utente stesso e la sua famiglia.

Il progetto di inserimento individua obiettivi e compiti particolari, valorizza le capacità fisiche, mentali e relazionali residue della persona inserita rendendola partecipe del processo di salvaguardia della propria autonomia residuale; coinvolge l'eventuale rete familiare presente, stabilisce verifiche in itinere riguardanti la valutazione degli obiettivi concordati, e l'adeguatezza del servizio offerto rispetto alle condizioni psicofisiche della persona.

Art. 10 – Integrazione con altre prestazioni o servizi

Gli alloggi protetti sono collocati nel medesimo edificio dove è presente anche il Centro Servizi.

La collocazione congiunta dei due servizi (alloggi protetti e centro servizi) è stata studiata al fine di poter rispondere, prioritariamente, in modo globale e unitario ai bisogni ed alle esigenze alle persone inserite negli alloggi protetti.

Altro servizio con il quale si attiveranno collaborazioni è il servizio sanitario territoriale per l'erogazione, ove necessario, di prestazioni sanitarie a domicilio.

Art. 11 – Prestazioni e servizi

Gli spazi individuali a disposizione degli utenti si configurano quale nucleo abitativo autonomo ed autosufficiente.

Gli alloggi sono sbarrierati e completamente arredati. Per l'uso degli alloggi viene richiesto agli assegnatari degli alloggi un canone di affitto comprensivo dei seguenti servizi:

1. servizi condominiali (illuminazione, manutenzione e pulizie parti comuni ed ascensore);
2. erogazione di acqua, riscaldamento e smaltimento rsu (quota utenze);
3. Rimangono a carico degli utenti il canone annuale per l'apparecchio televisivo, il canone per il telefono fisso con eventuale allacciamento e l'energia elettrica;
4. L'utente può stipulare a proprie spese il contratto internet con fornitori di servizi di telefonia;

Costituiscono servizi a domanda individuale e sono soggetti a compartecipazione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di compartecipazione, solo in caso di effettiva fruizione, le prestazioni di natura assistenziale a carattere personale usufruite a domicilio o presso il Centro Servizi (es. servizio di aiuto domiciliare, servizio pasti a domicilio o presso la mensa centralizzata del Centro Servizi, bagno assistito, trattamenti riabilitativi, ecc..).

Il progetto sociale propedeutico all'assegnazione dell'alloggio prevede l'attivazione da parte del utente-beneficiario del servizio di telesoccorso/telecontrollo, servizio che garantirà monitoraggio e pronto intervento in modalità continuativa. Tale servizio è soggetto a tariffa su base ICEF. Su valutazione dell'Assistente Sociale potranno eccezionalmente essere previste misure di protezione alternative”.

Il Responsabile del Servizio Sociale, previa relazione dell'assistente sociale di riferimento, potrà autorizzare l'integrazione temporanea di interventi di assistenza domiciliare con prestazioni assistenziali di carattere privato qualora si renda necessario.

Art. 12 – Norme per l'ammissione

L'ammissione degli utenti negli appartamenti protetti ha luogo a seguito di domanda redatta su apposito modulo dagli interessati e dagli stessi sottoscritta, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa a:

- ◆ stato di famiglia;
- ◆ codice fiscale;
- ◆ possesso del requisito della residenza nei Comuni di Fiemme per almeno 10 anni, anche non continuativi;
- ◆ motivi della richiesta;
- ◆ certificato medico attestante le condizioni di autosufficienza psicofisica, redatto dal medico di famiglia con specifica attestazione sull'assenza di menomazioni che richiedano assistenza continuativa ovvero turbe mentali che impediscano la normale convivenza. E' fatta salva la facoltà per il Servizio attività Socio assistenziali di effettuare i necessari accertamenti sanitari tramite l'Unità di Valutazione Multidimensionale operante nel Distretto Sanitario della Valle di Fiemme.
- ◆ dichiarazione di conoscenza ed accettazione del regolamento interno del servizio;
- ◆ dichiarazione di conoscenza ed accettazione dell'importo corrente dei canoni e dei corrispettivi di accoglienza e di servizio e dei criteri che regolano la loro determinazione;
- ◆ dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi ed indicazione delle modalità di pagamento,

Laddove il richiedente sia sprovvisto di reddito sufficiente per garantire i pagamenti di cui sopra, alla richiesta dovrà essere allegata l'impegnativa di pagamento sottoscritta dai soggetti tenuti agli alimenti ovvero da altri soggetti che comunque se ne assumano l'onere. La domanda, corredata di quanto sopra, deve essere presentata al Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. La domanda può essere presentata anche da familiari dell'interessato.

L'Ente ricevente curerà l'istruttoria della domanda a mezzo di colloquio informativo e di visita domiciliare effettuati dall'Assistente Sociale competente per territorio, allo scopo di verificare:

- ◆ le ragioni di oggettiva necessità e/o opportunità;
- ◆ i fattori di rischio specifico, sia nel caso di permanenza a domicilio, sia nel caso di accoglimento negli alloggi protetti, con l'indicazione delle specifiche prestazioni da attivare per farvi fronte;
- ◆ i fattori che fondano il giudizio di impossibilità del ricorso a forme alternative di assistenza, tali da consentire la permanenza al domicilio dell'utente.

Art. 13 – Graduatoria

Pur non individuando periodi precisi per la presentazione delle istanze di inserimento presso gli alloggi protetti, il Servizio attività socio assistenziali provvederà alla fine del semestre (gennaio - giugno) e del semestre (luglio - dicembre) all'istruttoria delle domande pervenute nel semestre di riferimento. Verificando e valutando la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai richiedenti, la gravità e urgenza sociale dell'intervento, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, si stilerà una graduatoria che sarà utilizzata per inserimenti negli alloggi protetti nei sei mesi successivi; La graduatoria comprenderà anche i richiedenti con domande inevase nella graduatoria valida per i 6 mesi precedenti;

Le domande avranno la validità massima di 12 mesi, poi dovranno essere ripresentate e rivalutate;

Non richiedono graduatoria le situazioni di tutela dei nuclei con minori che si trovano in temporanea difficoltà, e per i quali sono presenti prescrizioni del Tribunale per i Minori, per i quali il servizio sociale ha riservato un alloggio specifico, ove si accede su progetto elaborato dall'Assistente Sociale.

L'alloggio è assegnato con determinazione del Responsabile del servizio sociale in base alla documentazione presentata e al piano assistenziale individuale elaborato dall'Assistente Sociale.

Art. 14 - Ammissione

Al verificarsi della disponibilità di un alloggio, il Servizio sociale invita l'interessato a prenderne visione e ad esprimere l'eventuale accettazione.

L'accettazione dovrà essere espressa entro 8 giorni, decorsi i quali la domanda verrà considerata decaduta.

In occasione della conferma, sarà concordata la data dell'effettiva disponibilità dell'alloggio, dalla quale decorre il pagamento del corrispettivo.

L'ammissione all'alloggio è fatta ad personam e non è trasmissibile in alcun caso.

Art. 15 – Consegna alloggio

Nella data concordata sono consegnate all'utente le chiavi dell'alloggio, con contestuale sottoscrizione dell'inventario dei mobili e delle suppellettili. Da tale consegna decorrono gli obblighi contrattuali.

Di norma le assegnazioni, fatto salvo il caso di assegnazione in via d'urgenza, sono fatte il primo o il 15 del mese.

All'utente sono fornite in duplice copia le chiavi dell'alloggio e dell'ingresso principale; una copia delle chiavi di accesso all'alloggio è conservata, per motivi di sicurezza, presso il Centro Servizi ed una è depositata presso la sede del Servizio sociale: è pertanto vietato procedere alla sostituzione delle serrature senza autorizzazione, così come la duplicazione delle chiavi consegnate.

Art. 16 – Rette di accoglienza

Per l'utilizzo dell'alloggio e per tutte le prestazioni e tutti i servizi erogati, è dovuta una retta di residenzialità che può essere diversificata in relazione alla sistemazione alloggiativa. Tale retta di residenzialità è formata da due componenti:

- ◆ quota alloggio a copertura dei servizi di cui al punto 1 dell'art.11 del presente regolamento;
- ◆ quota utenze a copertura dei servizi erogati di cui al punto 2 dell'art.11 del presente regolamento;

Per tutti gli altri servizi e prestazioni a domanda individuale, i costi effettivi saranno addebitati mensilmente sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta provinciale.

L'importo della retta mensile sarà addebitato interamente all'utente occupante l'alloggio. Qualora uno stesso alloggio sia occupato da due persone non legate da vincoli di parentela, ognuna è tenuta al pagamento per la quota procapite di competenza.

L'ammontare delle rette viene stabilito dal Comitato esecutivo della Comunità. Possono essere previste deroghe al pagamento delle spese di riscaldamento e accessorie, su motivata proposta dell'assistente sociale di riferimento. Possono essere previste deroghe al pagamento dell'affitto solo in caso interventi di tutela.

I pagamenti delle rette devono essere effettuati entro il giorno 10 del mese in cui si riferiscono. Le rette sono conteggiate a mese indivisibile, salvo il rateo del mese di ammissione o di dimissione. Il mancato pagamento della retta comporta l'applicazione degli interessi legali, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla fine di ciascuna mensilità.

Art. 17 – Regole di comportamento

La vita comunitaria all'interno degli alloggi protetti dovrà avvenire secondo le regole di civile convivenza, evitando tutte quelle attività, manifestazioni o altro che possano disturbare gli altri ospiti. Specifiche regole di comportamento vengono stabilite con determina del Responsabile del Servizio Sociale.

Il Servizio Sociale della Comunità si riserva di accedere agli alloggi in ogni momento per accertare le condizioni di salute e di vita degli assegnatari e per eseguire controlli sul corretto uso e conservazione dell'alloggio e degli arredi consegnanti in sede di assegnazione. I controlli sono eseguiti dal responsabile del Servizio Sociale accompagnato da altro operatore del servizio.

I danni procurati ai beni di proprietà della struttura o di terzi, per incuria, trascuratezza, disattenzioni e colpa in genere, sono soggetti a risarcimento. A tal fine l'utente può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

Negli alloggi non sono ammessi animali domestici.

Gli utenti non possono ospitare nell'alloggio persone diverse da quelle eventualmente autorizzate, tantomeno persone che a qualsiasi titolo offrono assistenza personale o igiene ambientale.

Eventuali controversie, o problemi insorti con gli utenti, saranno risolte con l'intervento del Responsabile del Servizio sociale della Comunità, che può richiamare gli utenti al corretto

comportamento. Tali richiami costituiscono presupposto per l'applicazione della sanzione delle dimissioni per incompatibilità di cui al successivo art. 18 comma 2.

Art. 18 – Dimissioni

Ogni accoglimento presso gli alloggi protetti si intende a tempo indeterminato, fintantoché le condizioni del soggetto inserito richiedano un limitato fabbisogno assistenziale.

Le dimissioni dell'utente possono avvenire:

- ◆ per esplicita richiesta o rinuncia dell'utente, con preavviso non inferiore ai 30 giorni;
- ◆ per decisione del Servizio sociale quando vengano meno i presupposti che hanno reso necessario il collocamento nella struttura o quando l'utente, per l'aggravarsi delle sue condizioni generali di salute o per l'insorgere di gravi patologie, richiede un livello di assistenza continuativa che la struttura alloggio protetto non può più garantire. In tale situazione la famiglia, o il servizio sociale in assenza di referenti diretti, si attiverà nella ricerca di soluzioni alternative;
- ◆ per accertata incompatibilità con le regole di civile convivenza;
- ◆ per morosità nel pagamento delle rette non inferiori a tre mensilità consecutive;
- ◆ per decesso dell'ospite – in questo caso se l'ospite non avrà dato indicazioni specifiche e scritte, l'alloggio sarà chiuso e accessibile solo a soggetti che documentino la legittimità dell'eredità;

Verificandosi le succitate condizioni, previa comunicazione, l'Amministrazione disporrà le dimissioni dell'ospite, con preavviso tramite raccomandata consegnata allo stesso 30 giorni prima della data di rilascio, dopo della quale l'amministrazione potrà disporre dell'alloggio di pieno diritto senza ulteriori formalità.

Restano a carico dell'utente e degli eventuali eredi gli oneri per rette sospese ed altre spese maturate.

Sarà cura dei familiari provvedere alla restituzione dell'alloggio tinteggiato e pulito. In caso di assenza di soggetti tenuti agli alimenti, provvederà il servizio sociale.

La riconsegna dell'alloggio dovrà avvenire alla presenza dell'utente stesso o di un suo rappresentante. In contraddittorio sarà accertato lo stato di fatto dell'alloggio e delle utenze, con redazione di verbale di riconsegna.

Art. 19 – Accettazione del regolamento

Copia del presente regolamento e di ogni altro atto di organizzazione a carattere generale sarà consegnata ad ogni utente e verrà altresì depositata in posto ben visibile del Centro Servizi per la consultazione da parte degli utenti stessi, dei loro familiari, del personale o di chiunque vi abbia interesse.

Ogni variazione al presente regolamento avviene tramite approvazione del Consiglio della Comunità di valle.